

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
NUOVO AVVENIRE SOC.
COOP.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BARCELLONA POZZO DI GOTTO
ME VIA GARIBALDI 704

Numero REA: ME - 147199

Codice fiscale: 01813560834

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-02-2008 - Statuto completo	2
--	---

Allegato B Rep.56711 Racc. 16050
STATUTO
COSTITUZIONE - SEDE - DURATA
ARTICOLO 1

E' costituita una Società Cooperativa sotto la denominazione **"COOPERATIVA SOCIALE NUOVO AVVENIRE Soc. Coop. "** con sede in Barcellona Pozzo di Gotto. La società ha la durata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere prorogata a norma di legge. La cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, succursali, agenzie di rappresentanze in altre località, quando sia necessario allo svolgimento delle attività sociali, nonchè all'estero. Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni suo socio.

ARTICOLO 2

Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata alla azienda alla quale prestano la propria attività di lavoro, continuità di occupazione lavorativa, recupero sociale e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. In particolare la Cooperativa si prefigge lo scopo di inserire al lavoro "persone svantaggiate" che hanno subito processi di istituzionalizzazione o in carico ai servizi socio-sanitari così come previsto dall'art. 1 comma b " Disciplina delle Cooperative Sociali " Legge 381 del 08/11/1991. La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata. La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la Cooperativa potrà aderire ad una delle Centrali Nazionali o Regionali delle Cooperative giuridicamente riconosciute, ai loro organismi regionali e provinciali. La Cooperativa può anche aderire ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. La Cooperativa si propone altresì il rafforzamento, la promozione e lo sviluppo delle cooperative cosiddette "integrate" attraverso la partecipazione a un movimento e coordinamento nazionale. La adesione agli organismi ed Enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione. La Cooperativa potrà anche integrare il principio della mutualità nell'ambito delle proprie possibilità con assegnazione per fondi destinati ad integrare la Previdenza, l'Assistenza, compresa quella infortunistica, nonchè un ristorno a favore dei soci. La società ha per oggetto: assumere lavori di pulizia presso strutture pubbliche e private,

assumere lavori di manovalanza e giardinaggio presso Enti pubblici e privati o anche presso ditte private ed attività consimili, gestire per la difesa dell'ambiente, pulizie generali e speciali, gestione mense aziendali, manutenzioni, sia per privati che per pubbliche amministrazioni ed Enti vari. In particolare la Cooperativa potrà gestire aziende agricole, vivaistiche, maneggi, ristoranti, bar, e attività ricreative in generale. La Cooperativa inoltre potrà svolgere attività di commercio all'ingrosso, ed al minuto di carta, cartoni e derivati e di prodotti dell'igiene; promuovere e svolgere attività di raccolta

differenziata dei rifiuti solidi urbani con particolare riguardo ai materiali riciclabili in genere, produrre e commercializzare giocattoli, articoli da regalo in genere, oggetti di tipo artigianale in ceramica, legno, ecc...; svolgere attività di vendita di vestiti usati; svolgere servizi di lavanderia, stireria e affini; svolgere attività di legatoria, falegnameria ed elettricità.

La cooperativa favorisce la risoluzione di problemi sociali in ogni loro forma ed in particolare si propone di raggiungere i seguenti scopi, così come previsto dall'art.1 comma a) Disciplina Cooperative Sociali Tipologia "A" :-

- perseguire mediante la gestione in forma associata alla quale i soci prestano la propria attività lavorativa, migliori condizioni economiche, sociali e professionali, evitando altresì periodi vuoti di attività e di conseguente disoccupazione, favorendo il mutuo soccorso nei confronti dei soci in difficoltà;

- perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso una attività di gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone portatori di handicap fisico e/o psichico, con ritardi di apprendimento, minori, famiglie in difficoltà e anziani, organizzandoli ad occupare le giornate in modo utile operoso e dignitoso, offrendo tutti quei servizi necessari anche per la sopravvivenza oltre quelli di normale indirizzo quali: pulizia, imboccamento, assistenza igienico-sanitaria, amministrativa ecc..

In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente in proprio o per conto terzi (Enti Pubblici e/o Privati istituti ecc.):

- attività di assistenza domiciliare;
- attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata entro centri di servizi appositamente allestiti , o messi a disposizione da Enti Pubblici e/o Privati;-
- gestire strutture e centri di accoglienza, case famiglia, residenze, semiresidenza per persone anziane autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette;-
- servizi e centri di riabilitazione psichiatrica;-
- centri diurni ed altre strutture con carattere animativi e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;-
- fornire l'assistenza di cui sopra, anche in case di degenza presso gli ospedali, case di cura, case di riposo, case di soggiorno, day hospitals, luoghi di villeggiatura;-
- attività di formazione e consulenza;-
- attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;-
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;-
- promuovere e gestire, tramite i propri soci, ritrovi per anziani, parchi

gioco per bambini, ferie collettive, circoli culturali e ricreativi, mense pensionati, lavanderie ed ogni altra iniziativa mirante al miglioramento sociale;-

- organizzare un servizio di pronto intervento anche a solo titolo esplicativo mediante autolettighe in casi di infortuni e di ricoveri;-
- gestire strutture pubbliche di assistenza, palestre a scopo terapeutico e riabilitativo, stabilimenti balneari, case di vacanze marine e montane, campeggi ecc., sia per minori, giovani che per adulti anziani, nonché tutte quelle attività atte a prevenire stati di disagio sociale e ambientale;-
- espletare ogni altra attività connessa con l'assistenza in genere.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi nonché, tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa: a) concorrere ad aste pubbliche o private ed a licitazioni e trattative private; b) istruire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento dell'attività sociale compresa la conduzione dei terreni; c) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra i non soci sotto ogni forma; d) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali, ricreative e sportive sia con creazione di apposite sezioni con partecipazioni ad Organismi ed Enti idonei.

ARTICOLO 3

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci: i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età e che esercitano arti e mestieri attinenti alla natura della attività della Cooperativa, e che per loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio o vi abbiano interessenza diretta, imprese identiche od affini a quella esercitata dalla Cooperativa, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Possono essere soci anche Enti, Organismi e persone giuridiche ai sensi dell'art. 11 comma 1 legge 381/91. E' prevista la presenza dei soci volontari che possono prestare la loro attività gratuitamente ai sensi della legge Nazionale 381 dell'08/11/1991. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Ai soci lavoratori si applicano le norme previste dalla legge Nazionale 381 dell'08/11/1991. Ai soci lavoratori,

quali unici ed effettivi produttori dei redditi della Cooperativa, spettano i residui annuali dell'esercizio a norma del successivo art. 13 estensibili anche ai lavoratori ausiliari e collaboratori, in quanto applicabili e deliberati dall'assemblea. Il trattamento economico corrisposto ai soci persone fisiche durante l'esercizio sociale deve avere come indice di riferimento quanto previsto dai contratti di lavoro vigenti per le categorie di lavoratori similari.

ARTICOLO 4

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, specificando: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza; b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente; c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere. Sull'accoglimento della domanda decide il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 5

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato; questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'esistenza della società aumentino la rispettiva quota sociale.

ARTICOLO 6

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio: a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legittimo il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della società.

ARTICOLO 7

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio: a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione; b) che in qualunque modo danneggia moralmente e materialmente la società; c) che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento previsto dall'art.26 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti; d) che senza giustificati motivi, non adempia puntualmente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società. Nei casi indicati alle lettere c) ed d) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di raccomandata, a mettersi in regola e la esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

ARTICOLO 8

Nel caso di decesso di un socio la società continuerà con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purchè essi abbiano i requisiti per l'ammissione. Essi, entro un anno dalla data del decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte alla società; in difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2^a e 3^a comma del c.c.

ARTICOLO 9

Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l'articolo precedente, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure della minore somma risultante del bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di sei mesi dalla chiusura del detto esercizio ed il pagamento deve essere effettuato entro sei mesi dalla approvazione del bilancio. In mancanza di tale domanda somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute alla riserva ordinaria. In ogni caso i soci receduti o esclusi rispondono per due anni dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti: verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati, e verso i terzi nei termini della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione dalla qualità di socio si è verificata. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.

PATRIMONIO - SOCIALE

ARTICOLO 10

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato per ciascuno dei soci da una quota del valore nominale non inferiore o superiore ai limiti stabiliti dalla legge
- b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 13 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti a norma dell'articolo precedente;
- c) dal fondo di riserva speciale formato con le sole somme versate dai soci, a termini dell'art. 5;
- d) da eventuali riserve straordinarie;
- e) da ogni altro fondo di accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in prevenzione di oneri futuri.

Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promo e lo sviluppo della cooperazione.

Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

ARTICOLO 11

E' vietato alla cooperativa di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo di buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

E' vietato, inoltre, di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

E' vietato, altresì, alla cooperativa di distribuire le riserva fra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 12

L'assemblea può deliberare la distribuzione di ristorni di cui all'articolo 2545 sexies comma 1 C.C., che gli stessi vengano erogati ai soci mediante corresponsione in denaro liquido e, comunque, proporzionati alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intesi anche come forme di integrazione delle retribuzioni.

ARTICOLO 13

La quota sociale sottoscritta e la tassa di ammissione potranno essere versate in unica soluzione all'atto della sottoscrizione. Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire una rateizzazione con apposita delibera. La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della società.

ARTICOLO 14

Le quote sociali non possono essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

ARTICOLO 15

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, con il conto dei profitti e delle perdite; previo inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza e applicando le norme legali e tributarie, nonché redigendo la relazione al bilancio. L'assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico, riferito durante l'esercizio sociale alle paghe contrattuali vigenti per i lavoratori similari. Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

I residui attivi saranno così ripartiti: a) non meno del 30% al fondo di riserva legale ordinaria; b) una quota pari al tre per cento degli utili ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59; c) una parte non superiore al 20% del residuo ai fini mutualistici determinati dall'assemblea o da essa delegati a determinazione del Consiglio di Amministrazione. d) il residuo a riserva straordinaria. L'assemblea che approva il bilancio può sempre deliberare che, in deroga alle

disposizioni precedenti, di destinare i residui attivi alla riserva straordinaria e/o ai fini mutualistici, previa destinazione del prescritto 30% alla riserva ordinaria e del tre per cento (3%) ai fini mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperativa. E' vietata la distribuzione di dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliata al capitale effettivamente versato.

L'atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'art. 2525, ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari

ORGANI SOCIALI

A) ASSEMBLEA

ARTICOLO 16

L'assemblea è ordinaria e straordinaria. Spetta all'Assemblea ordinaria eleggere le cariche sociali; approvare il bilancio annuale e decidere circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite; approvare i regolamenti formulati dai Consigli di Amministrazione, stabilire il limite massimo degli impegni passivi che il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a contrarre per conto della cooperativa; deliberare sulla compravendita di immobili e la costruzione di fabbricati; sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, sottoposti al suo esame con regolare ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio sindacale in seguito a richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei soci. Sono riservate all'Assemblea straordinaria le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della società, nonché la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri.

ARTICOLO 17

L' assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L' Assemblea ordinaria o straordinaria può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta esso ne riconosca la necessità e deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un quinto dei soci, con l'indicazione degli oggetti da trattare. La convocazione avviene mediante avviso, da comunicare con lettera raccomandata a ciascun socio, almeno dieci giorni prima dell'adunanza. L'Assemblea può essere anche convocata fuori dalla sede sociale nell'ambito della provincia di Messina. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno che sarà trattato; vi può essere inoltre indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

ARTICOLO 18

Per quanto riguarda i quorum richiesti per la validità dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e per quanto riguarda le maggioranze

richieste per le delibere si farà rinvio a quanto disposto dal codice civile e dalle leggi in materia.

ARTICOLO 19

Ogni socio ha un voto. I soci, persone giuridiche, sono rappresentati nell'assemblea dal loro legale rappresentante oppure da un amministratore munito di mandato scritto. Il socio che per giustificato motivo è impedito di intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Le deleghe devono essere presentate al presidente dell'assemblea e conservate agli atti. Ciascun socio può rappresentare solamente un altro socio. Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano con prova e controprova. Quando almeno un terzo dei soci presenti lo richieda si procede per appello nominale o per scrutinio segreto. Le elezioni delle cariche sociali si fanno a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, non decida di provvedere diversamente.

ARTICOLO 20

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal vice presidente. In assenza di ambedue o quando la maggioranza dei soci lo richieda, l'assemblea elegge fra i soci chi debba presiederla. Il presidente nomina un segretario e due scrutatori. Il segretario può essere un non socio. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sono obbligatorie per tutti i soci, anche se non intervenuti.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 21

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri eletti fra i soci dell'assemblea, che ne determina il numero. Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concesse medaglie di presenza. I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente. Nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al consiglio.

ARTICOLO 22

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri in carica. La convocazione è fatta a mezzo di lettere da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio; a parità di voti, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 23

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge o per statuto sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

Può, perciò, anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche, e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri oppure ad un consiglio esecutivo, il cui numero e le cui attribuzioni sono fissati dallo stesso Consiglio. Il Consiglio può nominare il direttore e comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

ARTICOLO 24

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio in qualsiasi grado e specie di giurisdizione, ed ha la firma sociale. Egli adempie alle funzioni demandategli dalla legge e dallo statuto, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sorveglia il personale e firma l'ordinaria corrispondenza. Nell'assenza o impedimento del Presidente lo sostituisce con tutte le attribuzioni ed i poteri il Vice-Presidente.

ARTICOLO 25

Qualora per disposizione di legge o per volontà dell'assemblea si renda necessario il controllo legale dei conti della Cooperativa, sarà nominato un revisore con le competenze e i poteri previsti dalla legge.

ARTICOLO 26

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia insorta fra i soci e la società o fra i soci tra di loro che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale nonché le controversie promosse da amministratori, e liquidatori o nei loro confronti sono demandate, ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, alla decisione di un Collegio arbitrale composto di tre membri nominati da (un soggetto estraneo alla cooperativa) ovvero, qualora il soggetto incaricato non vi provveda nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta inviata per raccomandata con avviso di ricevimento, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la Società. La clausola compromissoria è vincolante per gli Amministratori e per i liquidatori a seguito dell'accettazione dell'incarico.
2. Gli arbitri giudicano quali amichevoli compositori, previo tentativo di conciliazione, senza obblighi di procedura; gli arbitri decidono secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del Codice di procedura civile, quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere assembleari.
3. Al giudizio arbitrale si applicano le disposizioni del Codice di procedura civile in materia di arbitrato, con i limiti e le integrazioni previste dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
4. La soppressione della clausola compromissoria di cui al presente articolo deve essere approvata dai soci che rappresentino almeno i

due terzi dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso dalla Società.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 27

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società potrà essere disciplinato da un regolamento interno redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'assemblea. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e del Comitato esecutivo se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici, se verranno costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società.

ARTICOLO 28

In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea con maggioranza stabilita dall'art. 16, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

ARTICOLO 29

Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari.

f.to: ALACQUA LUCIA
SALVATORE ALIOTO Notaio